

“CHIAMATELO!”

"come ministri della sicurezza e della libertà dei popoli"



Foto Da
Twitter
Giuramento
Foto
“Turbine V”

XXX DOMENICA DEL TEMPO ORDINARIO



Dal VANGELO di Marco *(10,46-52)*

In quel tempo, mentre Gesù partiva da Gèrico insieme ai suoi discepoli e a molta folla, il figlio di Timèo, Bartimèo, che era cieco, sedeva lungo la strada a mendicare. Sentendo che era Gesù Nazareno, cominciò a gridare e a dire: «Figlio di Davide, Gesù, abbi pietà di me! ». Molti lo rimproveravano perché tacesse, ma egli gridava ancora più forte: «Figlio di Davide, abbi pietà di me!». Gesù si fermò e disse: «Chiamatelo!». Chiamarono il cieco, dicendogli: «Coraggio! Àlzati, ti chiama!». Egli, gettato via il suo mantello, balzò in piedi e venne da Gesù. Allora Gesù gli disse: «Che cosa vuoi che io faccia per te?». E il cieco gli rispose: «Rabbunì, che io veda di nuovo!». E Gesù gli disse: «Va', la tua fede ti ha salvato». E subito vide di nuovo e lo seguiva lungo la strada.



PENSIERI AD ALTA VOCE

Carissimi,

oggi vi rimando al Documento Pontificio “Spirituali Militum Curae”, con cui la Chiesa definisce e affida agli Ordinariati Militari la cura di questa porzione della Vigna del Signore.

Le parole del Papa, San Giovanni Paolo II, che promulgò il 24 aprile 1986 ci aprono la mente e chiariscono il significato e l’impegno di questa Chiesa che vive tra i militari.

“La Chiesa ha sempre voluto provvedere con lodevole sollecitudine e in modo proporzionato alle varie esigenze, alla cura spirituale dei militari. Essi, infatti, costituiscono un determinato ceto sociale e, "per le peculiari condizioni della loro vita" (Christus Dominus, 43), sia che volontariamente facciano parte in modo stabile delle forze armate, sia che per legge vi siano chiamati per un tempo determinato, hanno bisogno di una concreta e specifica forma di assistenza pastorale; a questa esigenza, nel corso dei tempi, la sacra gerarchia, e in particolare i Romani Pontefici, per il loro dovere di servizio ovverosia di "diaconia" (Lumen Gentium, 24), hanno provveduto nei singoli casi, nel modo migliore con una giurisdizione più rispondente alle persone e alle circostanze. In tal modo furono costituite man mano delle strutture ecclesiastiche nelle singole Nazioni, alle quali veniva preposto un prelado munito delle necessarie facoltà (Bullarium Romanum, Torino 1868, t. XV, p. 410).

La Congregazione Concistoriale emanò in materia sagge norme con l'Istruzione Solemne semper del 23 aprile 1951. (AAS 43 [1951] 562-565) Ora però si deve dire che è venuto il tempo per rivedere dette norme, affinché possano avere maggiore forza ed efficacia. A ciò porta innanzitutto il Concilio Vaticano II, che aprì la strada a realizzare nel modo più consono peculiari iniziative pastorali (cf. *Presbyterorum Ordinis*, 10) e prese in attenta considerazione l'intervento della Chiesa nel mondo contemporaneo, anche in ciò che riguarda l'edificazione e la promozione della pace in tutto il mondo. In questa linea quelli che prestano servizio militare debbono considerarsi "come ministri della sicurezza e della libertà dei popoli", infatti "se adempiono il loro dovere rettamente, concorrono anch'essi veramente alla stabilità della pace" (*Gaudium et Spes*, 79).

Ciò è consigliato anche dai grandi cambiamenti che si sono prodotti non solo per quanto concerne la professione militare e le sue circostanze di vita, ma anche nel senso comune attribuito dalla società del nostro tempo alla natura e ai compiti delle forze armate nella realtà della vita umana. A questo passo, infine, ha condotto la promulgazione del nuovo Codice di diritto canonico che, per la verità, ha lasciato immutate le norme relative alla cura pastorale dei militari, fin qui vigenti (cf. *Codex Iuris Canonici*, can 569), che tuttavia oggi sono opportunamente riviste, affinché dalla loro equilibrata composizione ne derivino frutti più abbondanti.

Norme di questo genere, invero, non possono essere identiche per tutti i Paesi, non essendo uguale, né in assoluto né relativamente, il numero dei cattolici impegnati nel servizio militare, essendo molto diverse le circostanze nei singoli luoghi. È quindi opportuno che vengano qui stabilite certe norme generali, valide per tutti gli Ordinariati militari - chiamati finora Vicariati Castrensi -, che vanno poi completate, nel quadro della predetta legge generale, con gli statuti emanati dalla Sede apostolica per ciascun Ordinariato.

(Cfr. COSTITUZIONE APOSTOLICA, SPIRITUALI MILITUM CURAE, Giovanni Paolo II – 24 aprile 1986)

dMG

Cesena, 28 Ottobre 2018